



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D. G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVADEC-2015-0000223 del 01/07/2015

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n.443 recante "*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*";

VISTI gli art. 166 e 185 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*";

VISTO l'art.1 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "*Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale*", con il quale viene nominato l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Commissario per la realizzazione delle opere relative agli Assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n.443;

VISTO il Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, n. 1100 del 30 novembre 2010, con cui è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto preliminare del "*nuovo collegamento Palermo-Catania - Raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova*";

VISTA l'Ordinanza del Commissario n°9 del 14 Aprile 2015, in cui si dispone l'approvazione con prescrizioni, del progetto preliminare dell'opera "*Nuovo Collegamento Palermo - Catania: Raddoppio della Tratta Bicocca - Catenanuova*" anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica e della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la nota prot. ACS.SIC.0034124.15.U del 17/04/2015, acquisita agli atti al prot. DVA-2015-10969 del 23/04/2015, con cui la Società Italferr S.p.A., ha avanzato istanza ai sensi degli art. 166 e 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in merito al Progetto Definitivo del *“Nuovo collegamento ferroviario Palermo – Catania, raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova. Soppressione del Passaggio a Livello (PL) al Km 3+639”*, nelle more della successiva approvazione del progetto definitivo dell'intera opera ferroviaria, al fine di consentire l'avvio dei lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro il 31 ottobre 2015, in ossequio alle disposizioni di urgenza dettate all'art.1, comma 1, del D.L. 133/2014. Tale progetto prevede la realizzazione di una nuova viabilità nel comune di Centuripe, nell'area a sud-est di Catenanuova, a soppressione del Passaggio a Livello (PL) posto al Km 200.139 della Linea Storica (km 3.639 dell'asse di progetto) ed è compreso tra le opere del Progetto Preliminare di Legge Obiettivo della tratta Bicocca-Catenanuova, linea ferroviaria Messina-Catania-Palermo, per il quale si è assunta l'ipotesi di anticiparne la realizzazione rispetto all'infrastruttura ferroviaria completa, che verrà realizzata con successivo appalto. L'intervento è rivolto all'eliminazione di una interferenza viaria sostanzialmente svincolabile dalle opere che successivamente interesseranno l'infrastruttura ferroviaria.

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n.1823 del 26 giugno 2015 trasmesso dalla CTVA con nota prot. CTVA-2015-2173 del 26/06/2015, assunto al prot. DVA-2015-16901 del 30/06/2015, comprensivo della tabella di ottemperanza e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante

SI DETERMINA

la rispondenza del Progetto definitivo al precedente Progetto Preliminare che ha già ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale;

con riferimento all'ottemperanza delle Prescrizioni di cui all'Ordinanza n.9 del 14 Aprile 2015, così come dettagliato a pag. 26 del citato parere n.1823:

- la non applicabilità, poiché non inerenti al progetto presentato, delle prescrizioni nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 22, 24, 30, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 60, 61, 62 e 64;
- l'ottemperanza delle Prescrizioni nn. 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 42, 47, 51, 63, 66 e 68;
- risultano Recepite, e dovrà essere verificata in corso d'opera la loro applicazione, le Prescrizioni nn. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 34, 36, 39, 40, 41, 45, 54, 56, 57, 58, e 67
- la parziale ottemperanza delle Prescrizioni nn. 15, 38, 59 e 65;

Inoltre, fatte salve tutte le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, anche in sede europea, dovranno essere ottemperate le ulteriori prescrizioni di seguito indicate, con la

precisazione che qualora gli esiti degli approfondimenti prescritti dovessero evidenziare significative modifiche del quadro conoscitivo posto a base del presente parere si dovrà procedere alla ripubblicazione delle parti interessate dalle suddette variazioni:

Indirizzi progettuali e programmatici:

1. Prevedere la realizzazione delle opere di mitigazione relative all'intervento, indipendentemente dalla tempistica realizzativa dell'opera completa, redigendo apposite tavole con gli interventi previsti previo coordinamento e accordo con le Entità territoriali competenti.
2. Prevedere lo smaltimento delle terre da scavo in esubero, da realizzarsi in regime di rifiuto in ottemperanza della parte IV D.Lgs. n°152/2006, minimizzando le aree di deposito temporaneo.

Per il Piano di Monitoraggio Ambientale si dovrà :

3. In considerazione della vicinanza di alcuni ricettori sia alle zone di Cantiere che alle aree di Lavoro, e in relazione agli impatti futuri, ipotizzabili nel periodo di esercizio, dovuti alla nuova viabilità, si ritiene opportuno ricalibrare il monitoraggio relativo alla componente ambientale "Rumore e Vibrazioni" ed "Atmosfera", sia in fase ante-operam che di cantiere, sia in fase post-operam, in modo da garantire il rispetto dei limiti normativi per la componente, garantendo sempre il rispetto del DPCM 14/12/1997 ed escludendo in ogni caso la possibilità di lavorazioni in deroga.
4. Adottare, per quanto riguarda le lavorazioni che possano inquinare la falda, opportuni accorgimenti atti ad evitare l'interruzione del flusso di falda e la contaminazione della medesima e rivedere nel Progetto Esecutivo, la localizzazione e collocazione dei punti di monitoraggio relativi a :
 - Qualità dell'aria
 - Acque superficiali

Il completamento dell'ottemperanza di quanto sopra riportato, dovrà svolgersi nell'ambito della procedura di Verifica di Attuazione, ex art. 185, commi 6 e 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in fase di progettazione esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

Renato Grimaldi

